



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle **ore 10:00**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	DI BENEDETTO Mauro	P
4	BUCICH Alessandro	A
5	CAVO Giacomo	P
6	MERLO Paola	P
7	SEBASTIANELLI Giorgio	P
8	GUIDO Caterina Maria	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **numero 10** dell'ordine del giorno.

Il dibattito si è svolto, cumulativamente, in relazione ai punti da 6 a 11.

Istruttoria giuridica del Segretario Comunale:

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato

al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);
- sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, dall'articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 38 L. 205/2017);
- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);

- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);
- nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale

produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;

- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, in merito ai costi standard di cui il Comune deve, a fare data dal 2018, tenere conto ai sensi dell'articolo 1 comma 653 L. 147/2013 e s.m.i., le linee guida interpretative da parte del MEF, che recano la precisazione secondo la quale il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa "di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", dispongono, fra l'altro, che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare "solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, ma non, allo stato, un parametro vincolante", fermo restando che il comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento";
- i costi standard attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;
- quali elementi di scostamento dal costo standard nazionale, pari a euro 294,64 euro/tonnellata, si devono tenere presente, fra gli altri, ad esempio la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3%, nonché la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km, nonché la regione di appartenenza;

RITENUTO concordare con le linee guida, non nella parte in cui afferma un supposto regime transitorio per il primo anno, in realtà non previsto dalla legge (semmai, al contrario, l'entrata in vigore della norma è stata oggetto di varie proroghe), quanto, in particolare, nella parte della loro non vincolatività in termini assoluti, in quanto il Legislatore, utilizzando la frase "tengono conto", intende significare che il Comune detiene una discrezionalità vincolata nell'apprezzamento del parametro del costo standard, potendosene discostare, purché motivatamente;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 36 comma 1 L. 208/2015);
- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI:

- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2018, differito, con D.M. dell'Interno in data 29.11.2017, al 28 febbraio 2018, è stato, con successivo D.M. 09.02.2018, ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato, per quanto interessa, dall'

articolo 1 comma 42 lettera a) L. 232/2016, e, successivamente, dall'articolo 1 comma 37 lettera a) L. 205/2017, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e, pertanto, in relazione al 2018, entro il 31 marzo 2018, fra l'altro, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempiente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 35/2014 in data 30.09.2014;

VISTO il piano finanziario 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal Comune sulla base dei costi comunicati dai soggetti gestori del servizio dei rifiuti urbani CSR, SRT S.p.a. e Gestione Ambiente S.p.A. indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, sulla base delle previsioni del Regolamento per la disciplina della TARI, e sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, tenuto conto del numero e della conformazione delle utenze come risultanti dalla banca dati a disposizione del Comune, nonché delle opzioni operate dal Regolamento, con particolare riferimento a quelle agevolatorie, appare opportuna l'adozione delle tariffe della TARI secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, in merito al parametro del costo standard, Comune di Voltaggio, registra uno scostamento (P.E.F. di Euro 150.000,00 rispetto a Euro 113.241,68 previsto dal fabbisogno standard, determinato sulla base della procedura descritta dalle linee guida del MEF) motivato da:

- servizio di spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato, con relativi costi di gestione, svolto mediamente due giornate la settimana nel periodo invernale e tre giornate la settimana nel resto dell'arco dell'anno,
-costo aggiuntivo che il Comune sostiene per il funzionamento del Centro di Raccolta, autorizzato dalla Provincia, nonché l'ampliamento di passaggi durante il periodo estivo per la raccolta differenziata;

RITENUTO:

- con riferimento alle modalità di versamento, confermare, per l'anno 2018, la modalità di versamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, predisposto dal Comune;
- con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali in capo al contribuente, stabilire che il versamento sia effettuato in numero due rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 31 maggio 2018 e del 31 ottobre 2018, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 31 maggio 2018;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa alle ore 12:52, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **presenti: 10;**
- **astenuti 0;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 7;**
- **contrari: 3 (Giuseppe Benasso, Lorenzo Giovanni Repetto e Bisio Stefano),**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2018, relativo al Comune di Voltaggio, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, le tariffe della tassa rifiuti TARI relative all'anno 2018 del Comune di Voltaggio, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2018;
4. Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2018:
 - avvenga secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 predisposto dal Comune;
 - sia effettuato in numero due rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 31 maggio 2018 e del 31 ottobre 2018, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 31 maggio 2018;
5. Di dare atto che la presente deliberazione tariffaria è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)*

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (*Michele BISIO*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di VOLTAGGIO

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	17.551,60		17.551,60
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	9.320,00		9.320,00
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	12.826,39		12.826,39
CCD - Costi comuni diversi	3.668,44		3.668,44
AC - Altri costi operativi di gestione	17.302,40		17.302,40
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	8.449,25		8.449,25
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		22.968,25	22.968,25
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		27.496,24	27.496,24
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		17.649,20	17.649,20
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		12.768,23	12.768,23
SOMMANO	69.118,08	80.881,92	150.000,00
	46,08%	53,92%	100,00%

% COPERTURA 2018

100%

PREVISIONE ENTRATA			150.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			4.613,39
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	71.243,87	83.369,52	154.613,39

UTENZE DOMESTICHE	66.826,75	77.565,21	144.391,96
% su totale di colonna	93,80%	93,04%	93,39%
% su totale utenze domestiche	46,28%	53,72%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	4.417,12	5.804,31	10.221,43
% su totale di colonna	6,20%	6,96%	6,61%
% su totale utenze non domestiche	43,21%	56,79%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	387.610	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	387.610	
UTENZE NON DOMESTICHE	26.986	6,96%
UTENZE DOMESTICHE	360.624	93,04%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,43

OCCUPANTI NON RESIDENTI	2
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2017
ALIQUTA E.C.A. 2013	10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 10/03/2017

Comune di VOLTAGGIO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	69,652664					
Famiglie di 1 componente	190	18.202,00	21,8%	95,8	0,84	0,60	0,608743	58,32	41,79	41,79	100,11
Famiglie di 2 componenti	603	54.308,79	69,2%	90,1	0,98	1,40	0,710201	63,96	97,51	48,76	161,48
Famiglie di 3 componenti	46	5.152,00	5,3%	112,0	1,08	1,80	0,782670	87,66	125,37	41,79	213,03
Famiglie di 4 componenti	33	3.456,00	3,8%	104,7	1,16	2,20	0,840646	88,04	153,24	38,31	241,27
Famiglie di 5 componenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,24	2,90	0,898621	-	201,99	40,40	201,99
Famiglie di 6 o più componenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,40	0,942103	-	236,82	39,47	236,82
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,782670	-	125,37	62,69	125,37
Superfici domestiche accessorie	0	14.416,59	0,0%	0,0	0,98	0,00	0,710201	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	872	81.118,79	100%	93,0		Media	0,797164		Media	41,75	

Comune di VOLTAGGIO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	140,00	max	0,51	max	4,20	0,294254	0,388445	0,682700
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	1.100,00	max	0,80	max	6,55	0,461576	0,605790	1,067366
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,363491	0,480932	0,844423
4	Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,248097	0,328329	0,576426
5	Alberghi con ristorante	1	1.137,50	max	1,33	max	10,93	0,767369	1,010883	1,778253
6	Alberghi senza ristorante	2	316,00	max	0,91	max	7,49	0,525042	0,692728	1,217770
7	Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	0,576970	0,757469	1,334438
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7	507,00	max	1,13	max	9,30	0,651976	0,860129	1,512105
9	Banche ed istituti di credito	1	91,00	max	0,58	max	4,78	0,334642	0,442088	0,776730
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	71,00	max	1,11	max	9,12	0,640436	0,843482	1,483918
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	53,00	max	1,52	max	12,45	0,876994	1,151463	2,028457
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6	466,00	max	1,04	max	8,50	0,600048	0,786140	1,386188
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	50,00	max	1,16	max	9,48	0,669285	0,876777	1,546062
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	405,00	max	0,91	max	7,50	0,525042	0,693653	1,218695
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	0,628897	0,824984	1,453881
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	320,00	ad-hoc	3,60	ad-hoc	29,30	2,077090	2,709870	4,786960
17	Bar, caffè, pasticceria	4	288,00	min	3,64	min	29,82	2,100169	2,757963	4,858132
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	307,00	max	2,38	max	19,55	1,373187	1,808121	3,181309
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	106,00	max	2,61	max	21,41	1,505890	1,980147	3,486038
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	3,496435	4,598455	8,094890
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	0,946230	1,243950	2,190180
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	42	5.357,50							

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **19/05/2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **03/06/2018**.

Dalla Residenza Comunale, li **19/05/2018**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)